

REGOLAMENTO DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA
Delibera Consiglio Federale del 24/3/2017

TITOLO I

I TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Art. 1 - Formazione ed aggiornamento dei tecnici

1. Sono competenze del tecnico di Atletica Leggera la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti per il miglioramento del patrimonio atletico nazionale, nel rispetto e nella salvaguardia della salute fisica e dei valori etici e delle norme in proposito emanate dal Coni e dalla FIDAL.
2. Il tecnico opera secondo la qualifica conseguita ed il relativo livello corrispondente di competenze.
3. LA FIDAL cura la formazione e l'aggiornamento dei tecnici, elabora annualmente il Piano attuativo di Formazione da sottoporre all'approvazione *del Consiglio Federale* e ne cura l'applicazione. Il percorso di formazione dei tecnici di atletica leggera viene realizzato in conformità al Sistema Nazionale delle Qualifiche per Tecnici sportivi (SNAQ) adottato dal CONI e nel rispetto dei principi dettati dalla IAAF in materia di formazione tecnica.
4. La qualifica di tecnico rilasciata dalla FIDAL può in tal senso avere validità in altri paesi europei, laddove esistano condizioni di reciprocità di riconoscimento con le federazioni di altri paesi.

Art. 2 - Qualifica e livelli del tecnico di atletica leggera

1. La qualifica di tecnico si articola secondo i tre seguenti livelli di formazione :
 - Istruttore - 1° livello ;
 - Allenatore - 2° livello;
 - Allenatore Specialista - 3° livello
 - IV livello europeo CONI FIDAL
2. La qualifica di tecnico di atletica leggera viene attribuita con delibera del Consiglio Federale. Il contestuale rilascio del diploma attesta il conseguimento del livello tecnico raggiunto; il tesseramento definisce la qualifica di tecnico sociale, quando l'interessato è tesserato con una società sportiva, oppure di tecnico federale quando l'interessato è tesserato presso la Federazione ma non opera in una società sportiva o, comunque, opera in favore della FIDAL.
3. Il tesseramento dei tecnici di Atletica Leggera e il loro inserimento nei livelli federali è consentito ai tecnici in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico che abbiano conseguito uno dei livelli previsti dal presente regolamento ed avviene con le modalità previste dal Regolamento Organico federale.
4. La permanenza nella qualifica è consentita ai tecnici:
 - tesserati ed in attività presso i soggetti affiliati e/o in strutture federali e comunque operanti nell'ambito dell'attività indetta e promossa dalla Federazione;
 - non espulsi o radiati da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di Promozione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da una Associazione Benemerita;
 - che non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

5. Sono pertanto considerati in attività i tecnici regolarmente tesserati con le società di atletica leggera affiliate (tecnici sociali)
6. Per tecnici non operanti in organismi societari (tecnici federali), è previsto un tesseramento individuale per il quale il Consiglio Federale prevede di anno in anno una quota annuale differenziata.
7. In base alle competenze individuate per ciascun livello, il numero dei crediti totali (Istruttore, Allenatore, Allenatore Specialista) relativo alla formazione del tecnico è di almeno 50 crediti, in armonia con lo SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi) del CONI
8. E' previsto un ulteriore livello di specializzazione (IV livello europeo), diretto ai tecnici che operano con responsabilità di Squadre Nazionali, di Ricerca o di Formazione, in accordo e collaborazione con il CONI, il quale procede all'organizzazione del relativo percorso di formazione attraverso le attività didattiche della Scuola dello Sport.
9. Per acquisire i livelli è necessario partecipare al relativo corso di formazione a seguito di apposito bando. L'acquisizione del livello avviene sulla base di crediti formativi ottenuti con l'attività (vedi il regolamento applicativo), con la frequenza al corso di formazione stesso e con il superamento delle prove di valutazione finale.

Tali livelli costituiscono riconoscimento di competenze, intese come l'insieme delle abilità e delle conoscenze necessarie ad operare nei limiti e con le funzioni previste nel presente Regolamento.

10. Agli Allenatori Specialisti resisi particolarmente meritevoli per l'attività svolta in qualità di tecnici nell'ambito della Federazione può essere conferita da parte del Consiglio Federale la nomina di Allenatore Benemerito, come indicato nell'art. 8. Tale nomina non attribuisce alcuna qualificazione di carattere tecnico né una ulteriore categoria di tesseramento, ma costituisce il riconoscimento di particolari meriti conseguiti.

Art. 3 - Il tesseramento

1. Il possesso dell'attestato relativo al conseguimento di uno dei livelli tecnici consente il tesseramento e la conseguente immissione nella qualifica tecnica federale.
2. La tessera ha validità per l'anno sportivo in cui viene emessa e deve essere rinnovata annualmente secondo le disposizioni su Affiliazioni, Tesseramento e Trasferimento emanate dal Consiglio Federale.
3. Il rinnovo della tessera, per quanto non diversamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, viene effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, che fissa annualmente anche la quota di tesseramento che dà diritto a partecipare a tutte le attività tecniche promosse dalla Federazione.
4. Il tecnico non in regola con il tesseramento non può partecipare alle attività federali, non può condurre allenamenti con atleti di qualsiasi fascia di età, non può svolgere funzioni in qualità di tecnico.
5. Con il tesseramento annuale, il tecnico ha diritto ai benefici previsti dalla partecipazione alla vita associativa federale, attraverso l'acquisizione dei crediti formativi indicati nel successivo Titolo III

h

af

TITOLO II

IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI TECNICI

Art. 4- Istruttore

1. L'istruttore è il livello iniziale dei tecnici di atletica leggera. L'istruttore conduce attività di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell'atletica leggera, con particolare riferimento ai giovani principianti, delle categorie "esordienti", "ragazzi" "cadetti" e "allievi". Assiste gli atleti durante le gare e garantisce il rispetto delle condizioni massima sicurezza. E' assistito dalla supervisione di un tecnico con il livello di Allenatore. Inoltre si dedica all'insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.

2. Per ottenere il livello di **ISTRUTTORE** è necessario iscriversi al corso di formazione.

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
 - maggiore età;
 - possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;
 - non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
3. Il corso può essere indetto in ambito provinciale o regionale su iniziativa dei rispettivi Comitati Regionali ed il relativo bando - pubblicato dalla FIDAL in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi redatto dalla Scuola dello Sport del CONI - deve essere inviato dal Comitato Regionale alle società affiliate.
4. Il Comitato Regionale vaglia le domande per l'ammissione alla frequenza in base ai posti disponibili. Comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni.
5. Il corso è articolato nelle seguenti fasi:
- A. Pre-corso (corso per aspirante tecnico)
 - B. Periodo di tirocinio guidato
 - C. Corso istruttori
- Il piano di studi, viene elaborato sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 10 crediti (3 per le abilità, 7 per le conoscenze) . Le lezioni del corso per istruttori sono tenute da formatori e docenti che hanno partecipato alle iniziative federali di riferimento (seminari per formatori e per docenti).
6. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80%, tra lezioni ed esercitazioni, e il superamento degli esami pratici e teorici.
7. Il conseguimento del livello si ottiene superando l'esame finale, come previsto dall'apposito bando.
8. Inoltre il livello di **ISTRUTTORE** può essere rilasciato direttamente, nei seguenti casi, previa presentazione di domanda al Comitato Regionale di residenza;
- ai diplomati I.S.E.F previo inoltre della domanda al Comitato della regione di residenza, allegando

l'autocertificazione del possesso del diploma.

- agli studenti frequentanti i corsi di Laurea Triennale in Scienze Motorie delle Università, previa domanda con allegata l'autocertificazione relativa al superamento degli esami di Atletica Leggera in "Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali", con votazione di almeno 27/30. Ciò è possibile esclusivamente nel caso in cui si tratti di Università convenzionate con la Fidal, a seguito della verifica della congruità dei programmi di studio.
- I laureati in scienze Motorie possono acquisire il livello di Istruttore nei seguenti due casi:
 - partecipazione al bando e regolare frequenza alla terza fase del corso istruttori (fase C)
 - frequenza del corso di studi universitario e acquisizione del titolo di studio in Scienze Motorie nel periodo di vigenza di una convenzione tra l'Università di provenienza e la FIDAL.
- a coloro che, non ancora in possesso della qualifica, hanno partecipato direttamente come atleti o come tecnici di atleti:
 - che hanno vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi o ai Campionati Mondiali outdoor;
 - finalisti ai Campionati Mondiali indoor o ai Campionati Europei outdoor
 - medagliati ai Campionati Europei indoor o ai Mondiali U20.

La qualifica può essere attribuita, considerando acquisite le abilità specifiche personali, e sarà formalizzata previa partecipazione al "corso preliminare" di Allenatore, per verificare le conoscenze dei contenuti.

9. Nell'ambito del regolamento applicativo dei crediti formativi, allegato come parte integrante del presente Regolamento, sono emanate indicazioni specifiche sulla formazione universitaria in relazione al percorso di formazione di Tecnici Federali.

Art. 5 - Allenatore

1. L'Allenatore conduce e progetta l'attività di allenamento di atleti di ogni fascia di età, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile, collabora con allenatori specialisti all'identificazione e alla gestione dei talenti, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti statali e federali inerenti l'attività sportiva. Costituisce infine titolo di merito necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali territoriali, e per le docenze ai corsi territoriali (1° livello)
2. Per ottenere il livello di **ALLENATORE** è necessario iscriversi ad un corso di formazione organizzato a livello nazionale dalla FIDAL.
3. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
 - avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
 - diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
 - regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno due anni con la qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti relativamente alla formazione universitaria;
 - non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata, Associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazione benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice

h

d

Mondiale Antidoping WADA;

- possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso;
4. Il corso è indetto in ambito nazionale attraverso l'indizione di un bando - elaborato dalla FIDAL in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi redatto dalla Scuola dello Sport del CONI, e trasmesso a tutti i Comitati Regionali.
La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Comitato Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei in base alle valutazioni della Direzione Tecnica Federale e secondo i posti disponibili. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Istruttore nel periodo indicato nel bando.
 5. Il piano di studi viene elaborato dalla FIDAL sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 20 crediti (6 per le abilità, 14 per le conoscenze). Il piano di studi è suddiviso secondo moduli di argomenti scientifici generali, metodologici, e su moduli riferiti all'insegnamento delle specialità tecniche dell'atletica leggera
 6. Il corso viene svolto con formula nazionale-residenziale e prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni per poter accedere all'esame finale (salvo quanto previsto sia dal regolamento applicativo dei crediti formativi che dal bando del corso, per i laureati in Scienze Motorie). L'esame si svolge normalmente dopo un periodo di pratica assistita sul campo, a cura delle strutture tecniche regionali. Il livello si consegue superando la valutazione finale come previsto dall'apposito bando.
 7. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dalla FIDAL, con il giudizio globale sulla base delle competenze acquisite dai candidati, secondo quanto contenuto nel bando.
 8. Sulla base di apposite convenzioni con istituti universitari la FIDAL può valutare la possibilità di organizzare corsi per Allenatori riservati a laureati e studenti della " Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport " (LM/68).
 9. Si prevede una fase preliminare del corso di Allenatore, per acquisire le conoscenze relative ai contenuti generali del corso. Sarà svolto preferibilmente in collaborazione con gli organismi territoriali del CONI (Scuole Regionali dello Sport), sulla base di un accordo con la Scuola dello Sport e si terrà su base regionale o interregionale.

Art. 6 - Allenatore Specialista

1. L'Allenatore Specialista conduce, progetta e valuta l'allenamento di atleti di ogni fascia di età e livello, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile ed all'elevata qualificazione, e può coordinare uno o più istruttori o allenatori. Partecipa all'identificazione e alla gestione dei talenti con riferimento prevalente ad una singola specialità o gruppo di specialità, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti. Segue l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche. Collabora nell'elaborazione delle strategie della società o dell'organizzazione. Costituisce infine titolo di merito necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali territoriali e nazionali, e per le docenze ai corsi nazionali.
2. Il livello di Allenatore Specialista si consegue con la partecipazione ad un corso di specializzazione nazionale di durata biennale, indetto con apposito bando dalla FIDAL.
3. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
 - avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
 - diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
 - essere regolarmente tesserati ed in attività da almeno due anni in una società di atletica leggera con la qualifica di Allenatore, (salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento applicativo dei crediti formativi relativamente alla formazione universitaria);

- con preferenza ed attitudine all'allenamento delle specialità di un settore, evidenziata dai risultati tecnici conseguiti dagli atleti allenati (vedi i crediti formativi conseguiti);
 - non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, associazione benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - in possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso.
4. Il corso è indetto in ambito nazionale attraverso l'indizione di un bando – pubblicato dalla FIDAL in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi redatto dalla Scuola dello Sport del CONI, e trasmesso a tutti i Comitati Regionali.
- La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Comitato Regionale che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei in base alle valutazioni della Direzione Tecnica Federale e secondo i posti disponibili.
5. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Allenatore nel periodo indicato nel bando.
- Il piano di studi viene elaborato dalla FIDAL sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 20 crediti (6 per le abilità, 14 per le conoscenze). Il piano di studi è suddiviso secondo moduli di argomenti scientifici generali, metodologici, e su moduli relativi all'insegnamento delle attività tecniche delle singole specialità atletiche, con particolare riferimento all'elevata qualificazione e alla ricerca e sperimentazione.
6. Il corso viene svolto a livello nazionale-residenziale. Prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti formativi. Come stabilito dallo SNAQ del CONI, l'acquisizione del terzo livello avviene con il conseguimento, cumulando tutti e tre i livelli, di almeno 300 ore di formazione (che possono includere anche momenti pratici supervisionati o crediti formativi accumulati in altri contesti).
7. Il livello si consegue superando l'esame finale come previsto dall'apposito bando, basato sulla presentazione di una tesi su argomenti concordati con il docente di riferimento e sul colloquio finale.
8. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dal Centro Studi della FIDAL d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale, secondo quanto contenuto nel bando.

Art. 7 - Corsi di approfondimento

La Federazione può prevedere l'organizzazione di corsi su tematiche specifiche di particolare interesse per lo sviluppo di settori di attività, aperti anche a partecipanti esterni alla Federazione con opportuni requisiti (attività scolastica, preparatori atletici, ecc). Può essere prevista in particolare l'organizzazione di corsi di approfondimento sulle seguenti tematiche: *salute e benessere, preparatori atletici*. Tali corsi possono costituire una ulteriore specializzazione all'interno dei livelli previsti.

Art. 8 - La nomina di Allenatore Benemerito

1. La nomina di Allenatore Benemerito viene attribuita dal Consiglio Federale. Il tecnico candidato alla qualifica inoltra al CR una domanda con curriculum personale, secondo i requisiti più avanti indicati. I FTR redigono una lista dei candidati di ciascuna regione e validano i requisiti dichiarati, e la inoltrano al Centro Studi federale che, in accordo con la Direzione Tecnica, propone la lista al Consiglio Federale.

h

g

a) I requisiti per ottenere la nomina sono i seguenti:

- almeno 25 anni di tesseramento come tecnico di Atletica Leggera;
- livello di Allenatore Specialista all'atto del riconoscimento.

Inoltre in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- tecnico di atleti:
 - che hanno vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi o ai Campionati Mondiali outdoor;
 - finalisti ai Campionati Mondiali indoor o ai Campionati Europei outdoor
 - medagliati ai Campionati Europei Indoor o ai Mondiali o Europei Giovanili.
- autore di pubblicazioni di particolare interesse tecnico - scientifico, che hanno contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell'atletica leggera, con particolare riferimento alle pubblicazioni di Atletica Studi, su valutazione del Centro Studi federale;
- Direttore o Commissario Tecnico delle squadre nazionali per almeno un quadriennio;
- incarico ufficiale nella Struttura Tecnica Nazionale per almeno due quadrienni;
- Fiduciario Tecnico Regionale per almeno tre quadrienni.

2. Tale riconoscimento, attribuito con un attestato, ha valenza meramente onorifica e non ha effetti sul tesseramento del tecnico che conserverà la qualifica operativa posseduta. Il tesseramento annuale dell'allenatore benemerito è gratuito e deve essere effettuato anno per anno direttamente a cura del Comitato Regionale di competenza.

Art.9 – Riconoscimento qualifiche tecniche Paesi comunitari e non comunitari

1. I tecnici cittadini della UE in possesso di una qualifica tecnica di una Federazione sportiva riconosciuta dalla IAAF possono richiedere alla FIDAL il riconoscimento del proprio livello tecnico, tramite:

- possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 4;
- domanda scritta di richiesta di riconoscimento della qualifica corredata dai seguenti documenti tradotti in italiano, con dichiarazione di conformità:
 - titolo di tecnico ottenuto nello stato estero;
 - dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo;
 - documentazione sulle competenze relative al livello da equiparare.

2. I tecnici cittadini di paesi non comunitari in possesso di una qualifica tecnica di una Federazione sportiva riconosciuta dalla IAAF possono richiedere alla FIDAL il riconoscimento del proprio livello tecnico, tramite:

- possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 4;
- domanda scritta di richiesta di riconoscimento della qualifica corredata dai seguenti documenti tradotti in italiano, con dichiarazione di conformità:
 - titolo di tecnico ottenuto nello stato estero, con relativo piano di studi;
 - dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo;
 - documentazione sulle competenze relative al livello da equiparare;
 - curriculum tecnico per accertare eventuali altre competenze;
 - regolare permesso di soggiorno.

La valutazione dei requisiti di cui sopra è attribuita da una Commissione di esperti, che valuti titoli tecnici, di studio ed accademici

TITOLO III

IL PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Art. 10 - Il sistema dei crediti formativi

1. Lo sviluppo del percorso dei tecnici di Atletica Leggera si svolge attraverso un reale processo di formazione continua, che necessita di opportuni strumenti di integrazione della pratica "sul campo" con le conoscenze teoriche sul piano scientifico e didattico. Lo strumento previsto dalle agenzie formative a livello dell'Unione Europea per la registrazione delle esperienze "certificate" dei tecnici è il sistema dei crediti formativi

2. Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e apprendimenti realizzati nella pratica sul campo come tecnici in modo informale o non formale. Attraverso il sistema dei crediti è possibile scomporre una qualifica o gli obiettivi di una unità di formazione, che deve essere definita in termini di conoscenze e/o abilità. Nei corsi per l'acquisizione dei livelli, i crediti sono forniti dalle seguenti modalità didattiche: attività guidate dal docente (teoriche e pratiche), studio personale, attività professionale. Il sistema dei crediti può consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale.
3. Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative di carattere tecnico-culturale condotte direttamente dalla Federazione o organizzate da enti esterni alla Federazione stessa e certificate dal Centro Studi della FIDAL.
- 1 crediti formativi potranno essere acquisiti tramite lo svolgimento della attività specificamente riconosciuta come idonea dal Centro Studi ed attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla Federazione o da questa riconosciute. E' di competenza del Centro Studi della FIDAL l'indicazione di ciò che attiene all'attribuzione di crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili. Tali informazioni sono contenute nell'allegato Regolamento Applicativo.
4. Al fine di rendere flessibile e quindi adattabile ai diversi programmi e alle necessità federali il progetto di formazione, il sistema dei crediti è formulato per documentare i seguenti elementi:
 - le esperienze maturate con la pratica di tecnico nelle società (il tesseramento annuale dà diritto a 0,5 crediti);
 - la partecipazione alle attività di aggiornamento tecnico e didattico previste ai livelli territoriali nazionali e internazionali;
 - la produzione di articoli, documenti o materiale di ricerca, con particolare riferimento alla rivista federale Atletica Studi ed ad altre Riviste tecnico-scientifiche indicate dal Centro Studi;
 - le attività di allenamento di atleti di elevata qualificazione;
 - la formazione universitaria;
 - l'attività di atleta di alto livello.
5. Per tutti i tecnici, i crediti formativi hanno valore per l'accesso al corso per il passaggio al livello superiore e per la partecipazione del tecnico all'attività associativa federale come indicato nella tabella seguente:

	ISTRUTTORI	ALLENATORI	ALLENATORI SPECIALISTI
Periodo nel quale occorre ottenere crediti (anni)	2	2	3
Numero crediti necessari per la partecipazione all'attività associativa federale	2 <i>di cui almeno 0,5 derivanti da attività di aggiornamento tecnico-scientifico</i>	3 <i>di cui almeno 1 derivante da attività di aggiornamento tecnico-scientifico</i>	6 <i>di cui almeno 2 derivanti da attività di aggiornamento tecnico-scientifico</i>
Numero crediti necessari per partecipare al corso per il passaggio di livello	3	5	6

6. Il regolamento applicativo allegato come parte integrante del presente regolamento contiene le disposizioni sul numero, sul tipo di attività, sui vincoli e sulle modalità di acquisizione e di certificazione dei crediti formativi. I crediti occorrenti per l'ammissione ai corsi di formazione sono specificati nel precedente comma 5 e verranno riportati nei relativi bandi.
7. Il regolamento applicativo contiene altresì indicazioni relative ai crediti maturati con la formazione universitaria (Facoltà e corsi di laurea di Scienze Motorie), ed al percorso specifico di formazione di Tecnici in ambito universitario.

TITOLO IV

NORME FINALI

CANCELLAZIONE E RIAMMISSIONE NELLA QUALIFICA DI TECNICO

Art. 11 -- La Cancellazione

1. La cancellazione avviene per perdita dei requisiti previsti dal quarto comma dell'articolo 2 e comporta l'impossibilità per il tecnico di partecipare alla vita federale associativa (a titolo esemplificativo: ricevere le pubblicazioni, ottenere premi per l'attività, ottenere rimborsi spese, essere inseriti nelle strutture tecniche federali a qualsiasi livello, partecipare ad iniziative di formazione o aggiornamento destinate ai tecnici, godere dei diritti relativi all'elettorato attivo e passivo, usufruire dell'assicurazione per l'attività svolta, ottenere 0,5 crediti cui dà diritto il tesseramento annuale)

Art. 12-- La riammissione

1. Sono riammessi a seguito di formale richiesta e pagamento di quota specifica stabilita dal Consiglio Federale, i tecnici:
 - cancellati in esecuzioni di provvedimenti disciplinari nel caso in cui siano riabilitati ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia Federale;
 - cancellati per mancato rinnovo della tessera federale nel caso in cui questi abbiano sanato la loro posizione nei confronti della Federazione.
2. I tecnici cancellati per mancato rinnovo della tessera federale per un periodo superiore a quello nel quale è necessario ottenere crediti, dovranno inoltrare apposita domanda - corredata da curriculum - al Comitato Regionale (per Istruttori e Allenatori) ed al Centro Studi (per Allenatori Specialisti).
3. In questo caso la Federazione può prevedere l'obbligo per il tecnico di partecipazione ad ulteriori forme di aggiornamento, che la FIDAL programma in accordo con il Comitato Regionale (per Istruttori e Allenatori) e con la Direzione Tecnica Nazionale (per gli Allenatori Specialisti).
4. In tali circostanze saranno inoltre valutati eventuali titoli ed esperienze comunque maturati nel periodo di mancato tesseramento.
5. I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.

Art. 13- Rimandi

Per quanto non compreso nel presente Regolamento valgono le norme del CONI, dello Statuto Federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

REGOLAMENTO DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Regolamento applicativo

Modello di acquisizione dei crediti (*delibera CF 24 mar 2017*)

In appendice al titolo III del regolamento dei tecnici di atletica, si evidenzia il modello per l'acquisizione dei crediti, redatto in collaborazione con il CONI sulla base dello SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi). Il credito è un valore che viene attribuito alle esperienze di formazione sulla base del carico di lavoro sostenuto dal candidato per portarle a termine con successo. I crediti vengono attribuiti ai tecnici soltanto al termine delle procedure di valutazione o di riconoscimento previste per ciascun livello o evento formativo. Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Si distinguono crediti relativi alle **abilità personali** e alle **conoscenze**.

Codice attività	Crediti	Tipo di attività	Vincoli	Tipo di crediti
-----------------	---------	------------------	---------	-----------------

Attività tecnica

A.1	0,5	Tesseramento come tecnico sociale		Abilità
A.2	0,5	Attività di allenamento con almeno 2 atleti nei primi 10 delle graduatorie nazionali ufficiali (da Allievi a Seniores)	Autocertificazione e verifica da parte dei Fiduciari Tecnici	Abilità
A.3	0,5	Attività di atleta	internazionale	Abilità
A.4	0,25	Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici regionali della Federazione	Supervisione da parte del fiduciario tecnico regionale o di un tecnico regionale responsabile di settore, con relazione/compito finale da parte del partecipante e del supervisore	Abilità
A.5	0,5	Fiduciario Tecnico Regionale	Nomina	Abilità
A.6	1,0	Struttura Tecnica Nazionale	Componente	Abilità
A.7	0,5	Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici nazionali della Federazione	Supervisione da parte del C.T. o un tecnico federale responsabile di settore, con relazione/compito finale da parte del partecipante e del supervisore	Abilità
A.8	0,5	Partecipazione come tecnico responsabile di settore a raduni tecnici regionali	Certificazione da parte del Comitato Regionale	Abilità

Attività di documentazione e ricerca

B.1	Fino a 1	Elaborazione di articoli, documenti, elaborazione piani di allenamento o materiale di ricerca	Solo sulla rivista Atletica Studi e riviste accreditate dal Centro Studi FIDAL	Conoscenze
B.2	Fino a 1	Elaborazione di studi/relazioni su atleti allenati di livello internazionale	Relazione documentata su modello del settore tecnico	Conoscenze

la

at

Formazione ed aggiornamento tecnico-scientifici

C.1	0,5	Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale	Iniziative formative organizzate da Associazioni Sportive devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono certificate dal Centro Studi	Conoscenze
C.2	Da 1 a 1,5	Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale	Esclusivamente a convegni segnalati e 'certificati' dal Centro Studi	Conoscenze
C.3	0,5	Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale (es. formatori regionali)	Iniziative formative organizzate da Associazioni Sportive devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono certificate dal Centro Studi	Conoscenze
C.4	1	Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale (es. tecnici formatori nazionali)	Solo a convegni segnalati e 'certificati' dal Centro Studi	Conoscenze

Formazione universitaria - Crediti per l'accesso ai corsi

C.5	0,5	Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie	Valido anche per l'ammissione ai corsi per il passaggio di livello	Conoscenze
C.6	0,5	Tecnici Docenti Universitari (metodologia + atletica)		Conoscenze
C.7	0,5	Altre Lauree Laurea Magistrale in Scienze Motorie Master Universitari ¹	Valido anche per l'accesso ai corsi successivi senza i 2 anni di attività nel livello inferiore previsti dal regolamento dei tecnici	Conoscenze

¹ spendibile una tantum e da verificare sulla base del tema

Accesso alla qualifica di tecnico di atletica leggera da formazione universitaria

Per Università convenzionate:

Studenti Universitari di Scienze Motorie che abbiano superato l'esame di Atletica leggera in Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali, con voto almeno di 27/30	Valido per l'acquisizione della qualifica di tecnico, livello di <i>istruttore</i> , sulla base di accordi specifici con l'università di appartenenza
Laurea Scienze Motorie Magistrale	Per corsi organizzati in ambito universitario, esclusivamente sulla base di accordi specifici con l'Università, viene attribuita la qualifica di 2° livello, previa partecipazione al bando e valutazione finale con Commissione federale
Diploma ISEF	Valido per l'acquisizione diretta del livello Istruttore
Docenti Universitari (solo atletica leggera)	Valido per l'acquisizione diretta del livello di Allenatore

Per Università NON convenzionate:

Studenti Universitari di Scienze Motorie che abbiano superato l'esame di Atletica leggera in Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali, con voto almeno di 27/30	Riconoscimento di esoneri con crediti relativi ad alcune materie di insegnamento (es. psicologia, fisiologia, biologia)
Laurea Scienze Motorie Magistrale	Riconoscimento di esoneri con crediti relativi ad alcune materie di insegnamento (es. psicologia, fisiologia, biologia)
Docenti Universitari (solo atletica)	Valido per l'acquisizione della qualifica di Allenatore

W

Q